

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 24/11/2020

FATTO

Il ricorrente, in relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 3.6.2013 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 3.6.2020, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, richiamati il consolidato orientamento arbitrale (decisione del Coll. di Coordinamento n. 26525/2019) nonché la recente sentenza "Lexitor" della Corte di Giustizia UE, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il riconoscimento del proprio diritto alla restituzione delle quote non maturate delle commissioni e degli interessi, calcolati secondo il criterio proporzionale *pro rata temporis*, per l'importo complessivo di euro 4.606,13, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione; chiede altresì il rimborso delle spese di "affiancamento ed assistenza gestione reclamo/ricorso" a titolo di risarcimento, per euro 250,00. A sostegno delle proprie argomentazioni l'istante precisa, con riferimento al rimborso della quota interessi che, in sede di conteggio estintivo, l'intermediario ha effettuato lo storno secondo il piano di ammortamento alla francese, il che, tuttavia, sulla base di quanto previsto al punto 4 del modulo SECCI, non pregiudica il proprio diritto al relativo rimborso secondo il criterio proporzionale.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario chiede all'Arbitro il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato in fatto ed in diritto, ed in particolare eccependo quanto segue: 1) ha già rimborsato tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante orientamento tenuto al riguardo dalla Banca d'Italia, dall'Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice

ordinario; 2) il contratto in esame, redatto in conformità alle previsioni di legge, specifica analiticamente quali sono i costi *recurring*, da restituire, dunque, nel caso di estinzione anticipata: in conformità alle disposizioni contrattuali, il cliente ha ottenuto, in sede di conteggio estintivo, il ristoro della quota non maturata dei costi *recurring*, vale a dire la *Commissione della mandataria per la gestione del finanziamento*, di cui alla lett. b del contratto; 3) in merito agli altri costi, la natura *up front* delle “*Commissioni in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria*” (di cui alla lett. a), nonché delle “*Provvigioni all’intermediario del credito*” (di cui alla lett. c), in quanto facenti riferimento all’attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturati all’atto dell’estinzione.

Con specifico riguardo alla “*provvigione dell’intermediario del credito*”, parte resistente richiama: da un lato, il “*testo contrattuale*” ed in particolare la “*legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione*”, contenuta nell’allegato al modulo SECCI, che fornisce una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB; dall’altro lato, la definizione di “*intermediari del credito*” fornita dall’art. 121, comma 1, lett. h, Tub, dalle “*Disposizioni di Trasparenza*” emanate dalla Banca d’Italia (cfr. sez. VII, par. 2) e dalla guida della Banca d’Italia “*Il credito ai consumatori in parole semplici*” (cfr. p.24); fa poi presente che l’accordo distributivo sottoscritto con l’intermediario ex art. 106 Tub, circoscrive espressamente l’attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività tutte che si esauriscono all’atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva nel caso di specie (cfr. doc. 5 - Accordo Distributivo); puntualizza, inoltre, che le provvigioni all’intermediario del credito, specificamente identificato nell’apposita sezione del modulo relativo alle “*Informazioni europee*”, sono state fatturate dall’intermediario stesso non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento e debitamente pagate allo stesso (cfr. doc. 6); tali costi devono essere allora esclusi dal computo del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato in quanto non sono determinati unilateralmente dal finanziatore che li gira integralmente a favore di terzi (in questo senso cita le recenti decisioni del Collegio di Roma, nn. 2052/20 e 2782/20).

Con riferimento alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo *pro rata temporis*, la resistente precisa che le parti del contratto hanno pattuito un piano di ammortamento “alla francese”, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente”, come risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente (cfr. doc. 1, Modulo SECCI, sezione 2 “*Caratteristiche principali del prodotto di credito*”, riquadro relativo a “*Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione*”). Inoltre, è documentalmente provato che il cliente ha pagato soltanto gli interessi relativi alle quarantotto quote scadute al momento dell’estinzione anticipata poiché il calcolo del debito residuo – di cui al conto estintivo – tiene conto degli interessi sulle rate future, pari a complessivi euro 2.817,69, corrispondenti all’ammontare totale delle quote interessi relative alle settantadue rate residue, come da piano di ammortamento alla francese (cfr. doc. 10) sottoscritto per presa visione ed accettazione da parte del cliente; a tal proposito, la resistente adduce che l’infondatezza del criterio di restituzione degli interessi secondo il metodo *pro rata temporis* è stata evidenziata dal Collegio di Coordinamento (con la nota decisione n. 10003/2016) e anche dalla Magistratura ordinaria (cfr. Trib. Roma, 19.9.2019).

In ordine, poi, ai premi assicurativi corrisposti in sede di stipula del contratto, l’intermediario riferisce che sono stati rimborsati nella misura determinata dalle Compagnie assicurative coinvolte in applicazione delle Condizioni generali di assicurazione *ex ante*

portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle polizze assicurative.

La resistente ritiene, inoltre, infondata la richiesta di restituzione delle spese di assistenza difensiva, in quanto non risultano presenti le condizioni per il rimborso stabilite dal Collegio di Coordinamento dell'ABF (in particolare oltre al requisito dell'accoglimento del ricorso è necessario che il ricorrente si avvalga dell'assistenza difensiva sin dal reclamo e dimostri di aver sostenuto il relativo costo).

Parte resistente afferma, infine, con riferimento al caso specifico, la non applicabilità della sentenza *Lexitor* per una pluralità di ragioni: i) le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati, come confermato, con specifico riguardo alla sentenza *Lexitor*, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019; ii) la Direttiva 2008/48/CE, pure nella interpretazione fornita dalla sentenza *Lexitor*, può trovare applicazione diretta nei soli rapporti verticali, non nei rapporti fra privati; iii) malgrado il Collegio di coordinamento ABF abbia ritenuto di poter superare questo principio interpretando il diritto nazionale in senso conforme ai principi affermati dalla CGUE, l'obbligo di interpretazione conforme è preclusa nel caso in cui la norma interna, come nel caso di specie, sia insanabilmente confliggente con la norma sovranazionale (cita, in proposito, consolidata giurisprudenza della CGUE); iv) l'esecuzione acritica della sentenza *Lexitor* condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza e determinerebbe, tra l'altro, distorsioni della concorrenza nel mercato unico europeo, considerato che l'applicazione retroattiva dell'interpretazione di cui alla sentenza *Lexitor* si rifletterebbe in maniera ineguale sui rapporti in essere nei paesi comunitari, a tutto svantaggio degli operatori italiani in ragione del più lungo termine di prescrizione dell'azione di ripetizione (10 anni) rispetto agli altri Paesi europei (5 anni per la Spagna e la Francia, 3 anni per la Germania, la Slovacchia e la Repubblica Ceca); v) la sentenza *Lexitor*, nelle sue stesse parole, è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore: sarebbe d'altra parte in palese contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento civilistico italiano l'obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi; vi) l'applicazione pedissequa della sentenza *Lexitor* produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente ha ad oggetto, anzitutto, l'integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, in base all'applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato al punto 4 di pag. 3 del modulo SECCI dove è previsto espressamente che: *"il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue"*. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nei medesimi moduli contrattuali, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento, specificando che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote capitali crescenti. Tale sviluppo non lineare è pure confermato dal piano di ammortamento sottoscritto dal cliente al momento della stipulazione: nel caso di specie, le parti hanno espressamente concordato – derogando alla regola richiamata al punto 4 del SECCI – che l'ammortamento avvenisse secondo la metodologia alla francese.

Al cospetto di siffatta antinomia, i Collegi di questo Arbitro hanno – con orientamento condiviso – recentemente ritenuto che l'intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest'ultimo l'integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio *pro rata temporis* (in questo senso, oltre a questo Collegio – che ha già ritenuto che *“la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull'estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d'ammortamento c.d. “alla francese”* – cfr. ABF Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; ABF Milano, n. 13232/2020; ABF Napoli, n. 11611/2020; ABF Torino, n. 18629/2020; ABF Bologna, n. 7701/2020).

A tale stregua, stante l'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della quarantottesima rata di finanziamento (su centoventi complessive), spettano al ricorrente euro 1.530,64, a titolo di rimborso interessi, al netto di euro 2.817,69 già rimborsati.

Venendo all'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione di quota parte delle voci commissionali relative al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b., occorre ricordare che la norma testé citata dà attuazione, nell'ordinamento italiano, all'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), la cui interpretazione è stata recentemente puntualizzata dalla Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019 – causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), nel senso che: *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”,* per tali intendendosi – al lume della definizione recata dall'art. 3, lett. g, della stessa direttiva – *“tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”*.

Tale principio di diritto – statuito dalla Corte europea non soltanto sulla base argomenti testuali e sistematici, ma anche in virtù dell'esigenza di scongiurare pratiche elusive del diritto di rimborso anticipato del consumatore (propiziate dalla unilaterale determinazione dei costi e della loro ripartizione da parte degli intermediari) – è evidentemente incompatibile con l'orientamento sinora assunto da questo Arbitro: il quale, alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, aveva invece stabilito – com'è noto – che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; per converso, questo Arbitro aveva reputato non rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. *up front*).

Proprio al cospetto di tale incompatibilità dell'interpretazione offerta dalla pronuncia pregiudiziale emessa dalla Corte europea con il pregresso orientamento di questo Arbitro, il Collegio palermitano (ABF Palermo, n. 21686/2019) ha rimesso al Collegio di coordinamento la valutazione delle conseguenze della lettura dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE avvalorata dalla Corte di Giustizia sulla validità degli attuali orientamenti

dell'Arbitro: valutazione resa vieppiù incerta da una recente decisione della giurisprudenza di merito che, proprio con riguardo alla questione qui in esame, è stata incline a negare efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il diritto interno, poiché interpretativa della sola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell'art. 125-sexies Tub (così, infatti, Trib. Napoli, 20.11.2019).

Non può trascurarsi, d'altro canto, la natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello che ci occupa in questa sede.

Ebbene, movendo dalla duplice premessa che *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass., n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”* e che sussiste un indiscutibile primato del diritto europeo sul diritto nazionale, sancito dall'art. 11 Cost., il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525 del 17 dicembre 2019, ha ritenuto l'interpretazione avanzata dalla Corte di Giustizia *“ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art. 125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva”*; con il corollario che l'art. 125-sexies Tub, *“integrando la esatta e completa attuazione”* dell'art. 16 della Direttiva, *“va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi”*.

A tale interpretazione questo Collegio deve evidentemente uniformarsi e, in applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte di Giustizia – e, come si è detto, inevitabilmente recepito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525/2019, oltreché condiviso da una rilevante giurisprudenza di merito (Trib. Napoli, 7.2.2020, n. 1340, reperibile presso il sito www.ilcaso.it; e Trib. Torino, 21.3.2020; Trib. Milano, 3.11.2020), – devono considerarsi rimborsabili tanto la commissione per il perfezionamento del finanziamento (lett. a), destinata a remunerare attività propedeutiche al perfezionamento del finanziamento e destinate ad esaurirsi al momento della conclusione del contratto (adeguata verifica della clientela; valutazione del merito creditizio; deliberazione del finanziamento ecc. ecc.), quanto la quota parte di *“provvigioni dovute all'intermediario del credito”*, destinate, nel caso di specie, alla remunerazione di un agente in attività finanziaria che, per statuto, non è abilitato ad attività ulteriori rispetto all'offerta fuori sede di prodotti bancari. Come si evince dall'allegato al modulo SECCI, depositato dal resistente, le attività eventualmente espletate dall'intermediario ex 106 Tub (da intendersi come *“il soggetto iscritto all'albo professionale ex Art. 106 del TUB, che distribuisce, anche attraverso una propria rete di agenzie e/o mediatori creditizi, i prodotti finanziari delle società intermediarie e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti”*) con il pagamento della suddetta commissione non avrebbero potuto estendersi oltre la sottoscrizione del contratto. Onde, vale qui ribadirlo, dalla documentazione in atti non risulta che il soggetto intervenuto nel collocamento del contratto possa qualificarsi come mediatore creditizio incaricato dal solo cliente e che, quindi, il suo intervento possa ritenersi esaurito in una fase cronologicamente antecedente alla stessa concessione del finanziamento.

Acquisita dunque la rimborsabilità delle due suddette voci di costo, va rilevato però che la loro natura *up-front* incide, nel caso in esame, sul criterio di calcolo da applicare per la loro restituzione. Ed infatti, non può trascurarsi l'ontologica diversità di tali commissioni "istantanee" rispetto agli oneri *recurring* per i quali la richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 ha ritenuto applicabile il criterio del c.d. *pro rata temporis*: viene in considerazione, in particolare, l'incompatibilità tecnico-matematica del criterio *pro rata temporis* "lineare" alle voci di costo corrisposte dal consumatore nella fase preliminare all'ammortamento del credito e perciò, per definizione, prive di qualsiasi legame con la variabile temporale (il c.d. "fattore-tempo").

Senonché, non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi *up-front*, questo Collegio deve necessariamente procedere ad un'integrazione "giudiziale" secondo equità del regolamento contrattuale sul punto lacunoso (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) "*per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi*" (in questi termini, Collegio di coordinamento, n. 26525/2019). Ed il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile pare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (così ancora Collegio di coordinamento di questo Arbitro n. 26525/2019).

Discende da quanto precede che, stante l'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della quarantottesima rata di finanziamento (su centoventi complessive), spettano al ricorrente gli importi di euro 214,90, a titolo di quota parte commissione mandataria per il perfezionamento del finanziamento, e di euro 1.393,93, a titolo di quota parte provvigioni intermediario.

Il Collegio non ignora che il ricorrente ha invece già ottenuto la quota parte di sua spettanza della commissione mandataria per la gestione del finanziamento (lett. b), essendogli stati rimborsati in conteggio estintivo euro 331,98 a tale titolo (con un'eccedenza di euro 0,31 rispetto a quanto spettante all'istante), avendo la stessa voce di costo natura *recurring*.

In relazione ai premi assicurativi, il Collegio – rammentato il consolidato orientamento dell'Arbitro che ritiene ammissibili, ai fini del calcolo delle quote di costo non maturate a seguito dell'estinzione anticipata, criteri alternativi al *pro rata temporis* (cfr. Coll. coord. n. 10035/2016) – ricorda che, secondo la più recente posizione condivisa dai Collegi, il criterio di rimborso si considera conosciuto *ex ante* dal cliente quando sussista alternativamente una delle seguenti condizioni: *i)* il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta; *ii)* oppure il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa anche in assenza di richiamo al codice.

Ebbene, sono state versate in atti, per ciascuna garanzia sottoscritta, le dichiarazioni presenti nell'ambito della proposta assicurativa oltre all'evidenza della data di aggiornamento del fascicolo informativo, elementi utili al Collegio al fine di valutare la coerenza tra i due documenti (proposta e fascicolo).

In specie: con riguardo alla polizza "rischio impiego", il codice del fascicolo indicato nella proposta coincide con quello versato in atti (.003.2013.CQS.DDP) e nel fascicolo informativo risulta specificamente indicato il criterio per la quantificazione del rimborso in caso di estinzione anticipata; con riferimento alla polizza "rischio vita", il fascicolo

informativo firmato per presa visione è coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa (non vi è richiamo al codice) ed anche qui indica puntualmente il criterio per la quantificazione del rimborso in caso di estinzione anticipata. Sennonché, l'intermediario rappresenta che il ricorrente ha già ricevuto i rimborsi dovuti (per un importo complessivo di euro 415,35) quantificati in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) *ex ante* portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle predette polizze.

Onde, nulla è più dovuto al ricorrente, secondo gli orientamenti testé richiamati, a titolo di quota parte dei premi assicurativi versati e non goduti.

La domanda di ristoro delle spese per l'assistenza difensiva è respinta in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del ricorso (e v., Coll. coord., n. 4618/2016).

In considerazione delle ragioni illustrate, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a rimborsare alla ricorrente l'importo complessivo di euro 3.139,16, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.139,16 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO